



(Versione aggiornata a ottobre 2024)

REGOLAMENTO ISTITUTIVO

bonus idrico integrativo ATO MB

Delibera n.897/2017/R/IDR art 8 – ARERA

Ai sensi dell'Allegato A) deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con deliberazioni 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR e 63/2021/R/COM, l'Autorità di Regolazione Energia Rifiuti Ambiente ha definito le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati.

Nella medesima Deliberazione, ai sensi dell'art. 8, è prevista la possibilità per l'Ente di Governo dell'Ambito, d'intesa con il Gestore, di istituire un Bonus Idrico Integrativo, secondo le modalità in essa contenute.

ATO MB, unitamente a Brianzacque S.r.l., ha ritenuto che il Bonus Idrico Integrativo possa essere una concreta opportunità per rispondere alle necessità dei cittadini residenti nel territorio servito, versanti in condizioni di disagio economico, quale misura ulteriore rispetto al Bonus Sociale Idrico. Pertanto, come deliberato nella Conferenza dei Comuni del 30.09.2024, è stata prevista all'interno della proposta tariffaria una specifica voce a sostegno di tale necessità, quantificata per l'annualità 2024-2025 nella misura di 0,65 €/abitante per Comune. La stessa potrà essere oggetto di revisione in sede di aggiornamento del piano tariffario. Al fine di disciplinare l'erogazione di tale Bonus Idrico Integrativo è stato predisposto il seguente Regolamento.

1) AMBITO APPLICATIVO

Il presente Regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell'ATO MB per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi del già citato art. 8 di cui alla premessa.

2) CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Le condizioni di ammissibilità al bonus idrico integrativo sono le medesime previste per il Bonus Idrico Sociale.

Sono quindi ammessi al bonus idrico integrativo – analogamente a quanto accade nel settore elettrico e del gas - gli utenti diretti (titolari di una fornitura ad uso domestico residente) ed indiretti (utilizzatori nell'abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale) che ricadono in condizioni di disagio economico e sociale.

Per gli utenti diretti il bonus idrico è riconosciuto a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente (intestatario del contratto di fornitura idrica) coincida con l'indirizzo di fornitura del contratto.

Per gli utenti indiretti il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente coincida con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

In particolare, hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:

- ISEE inferiore o pari a 9.796€;

- ISEE inferiore o pari a 20.000 € per nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli)

I valori delle soglie ISEE sopraindicate verranno eventualmente aggiornati annualmente sulla base di eventuali disposizioni da parte di ARERA.

3) MODALITA' DI RICONOSCIMENTO RICHIESTE DI BONUS INTEGRATIVO

Le richieste pervenute ad Acquirente Unico a seguito presentazione dichiarazione ISEE da parte dell'Utente che rientrano nei limiti previsti dalla Legge per aver diritto al Bonus Sociale vengono trasmesse al Gestore ai fini dell'erogazione del Bonus Sociale Idrico.

L'elenco degli Utenti ai quali è stato riconosciuto il Bonus Sociale viene trasmesso ai Comuni che individueranno a chi riconoscere anche il Bonus Idrico Integrativo.

4) QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL BONUS INTEGRATIVO

Con deliberazione n.2 del 28.05.2018 e da ultimo con Deliberazione n. 3 del 30.09.2024, la Conferenza di Comuni di ATO MB ha riconosciuto ai Comuni dell'Ambito un importo pari ad 0,65€ per abitante in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre anno precedente. Il Comune determina l'importo dell'agevolazione da assegnare a ciascun beneficiario, secondo quanto previsto al successivo articolo.

L'agevolazione tariffaria può essere concessa solo a copertura di spese sostenute o da sostenere per i consumi idrici. Per i richiedenti, le agevolazioni concesse non devono superare l'ammontare delle spese per consumi idrici e comunque non deve essere superiore a 200,00 € (Stima spesa annua per nucleo abitativo di 3 persone).

5) COMPITI DEI COMUNI

È a carico di ciascun Comune determinare la misura economica dell'agevolazione (non deve essere superiore a 200,00 €) e trasmettere annualmente – all'indirizzo mail bonusidrico@brianzacque.it - apposito prospetto in excel predisposto da Brianzacque al fine di rendicontare i bonus concessi ai singoli beneficiari (allegato al presente Regolamento) corredato dalle copie delle richieste ricevute.

6) COMPITI DI BRIANZACQUE S.r.l.

Nel caso di utenza diretta l'importo riconosciuto verrà erogato con la prima bolletta utile; nel caso di utenza indiretta l'importo verrà erogato all'utenza condominiale e sarà cura del beneficiario accordarsi con l'amministratore al fine del suo riconoscimento, in diminuzione delle spese condominiali di propria spettanza.

È a carico di Brianzacque gestire la contabilizzazione dei bonus idrici erogati utilizzando l'importo assegnato e comunicato dal Comune in detrazione a bollette insolute e/o in detrazione a bollette di futura emissione.

7) TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BONUS IDRICO INTEGRATIVO.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 30 aprile dell'anno successivo.